

Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



Obiettivo Sud



MINISTERO
DELL'INTERNO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 - 2013

Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione"

Al Dott. Maurizio FALCO
Responsabile di Obiettivo Operativo
2.6 del PON Sicurezza
Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale
00184 **ROMA**

Oggetto: PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 - 2013 - Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" - Affidamento del Servizio di consulenza tecnico-gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale alla Società Strategie srl - Trasmissione documentazione nuovo contratto.

➤ **CIG Z070965062**

In relazione all'affidamento del servizio indicato in oggetto alla Società *Strategie srl*, si trasmette la seguente documentazione ai fini dell'approvazione del nuovo contratto e per ogni eventuale successivo adempimento di competenza di codesto Responsabile di Obiettivo Operativo:

- Decreto a contrarre in copia conforme all'originale;
- CONTRATTO in originale e in copia conforme all'originale;
- Decreto di approvazione del contratto da parte del Capo Dipartimento in copia conforme all'originale;
- Offerta tecnico/economica aggiudicata.

Sarà cura inoltrare - appena pervenuti in questo ufficio - la certificazione antimafia, il Certificato della Camera di Commercio, nonché il DURC della Ditta aggiudicataria.

Sempre a disposizione per ogni eventuale adempimento che si ritenesse necessario, s'invidano i migliori saluti.

Il Responsabile di Progetto
Dott. Gaudenzio Di Pietro



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 29 ottobre 2009, ed in particolare l’art. 1, concernente l’istituzione, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri del “Dipartimento della Gioventù”;

VISTO il D.P.C.M. in data 1° marzo 2011 concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il DPR 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il DPCM 13 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2012 al registro n. 1 foglio n. 229, con cui il precitato Ministro è stato delegato tra l’altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 2012, reg. 6, foglio 347, concernente tra l’altro, l’istituzione del nuovo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;

VISTO il Decreto 28 giugno 2012, registrato in data 31 luglio 2012 reg.7 foglio 174, con il quale il Cons. Paola Paduano viene nominata Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;

PER COPIA CONFORME





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

VISTO il regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, e in particolare l'articolo 46, recante disposizioni in ordine alle risorse utilizzabili per le attività di assistenza tecnica degli Stati membri;

VISTO il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 Luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, che prevede tra i suoi obiettivi la priorità 4, avente per oggetto "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" tesa a garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare il contesto territoriale, e la priorità 8 "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani" tesa anche a contrastare le situazioni di marginalità urbana e di degrado sociale, e che attribuisce al Ministero dell'Interno la titolarità del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013";

DATO ATTO che il Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" (d'ora in poi Programma) approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007 e modificato con decisione C (2009) 7971 del 13 ottobre 2009, persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità per cittadini e imprese (ob. Specifico n. 2) ed è orientato a promuovere un partenariato allargato operando in "un contesto di stretta correlazione con le varie forme di governance e competenze istituzionali presenti sul territorio"

DATO ATTO che il Programma, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo Operativo 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza" prevede una specifica strategia di intervento per quelle forme di devianza propedeutiche al salto di qualità verso condotte criminali, quali i fenomeni di bullismo giovanile, teppismo urbano e baby gang;

VISTO che l'allora Dipartimento della Gioventù, ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 2009 hanno stipulato un accordo ex art 15 legge 241/1990 al fine di raccordare la progettazione e l'attuazione di attività finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di violenza, devianza e bullismo, diffusi nelle giovani generazioni;

VISTO che in base al suddetto accordo, l'allora Dipartimento della Gioventù ha presentato il Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" (di seguito Progetto) nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 2.6 della durata di 24 mesi e per un importo di € 3.000.000,00;

RITENTUTO che il suindicato progetto è ancora in corso di svolgimento per cause non imputabili a questa Amministrazione (quali esemplificativamente: ricorsi giurisdizionali proposti nei confronti dei Comuni delegati committenti i lavori di ristrutturazione, poi risoltisi favorevolmente alle



UR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Amministrazioni; varianti delle attività esecutive delle opere di ristrutturazione, dovute allo stato dei luoghi e comunque per un valore non superiore al finanziamento accordato al progetto);

RITENTUTO che il Dipartimento, in quanto inquadrato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e come tale intrinsecamente preposto, ai sensi del D. Lgs. 303/99 a funzioni di indirizzo e coordinamento, non è adeguatamente strutturato sotto il profilo quantitativo all'esercizio di funzioni di gestione diretta e, come tale, necessita di adeguata attività di supporto e di assistenza tecnica, coordinamento e gestione per la corretta esecuzione delle attività progettuali;

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto è prevista l'azione A4 "Assistenza tecnica, Coordinamento e Gestione" relativa anche alle attività di consulenza tecnico-gestionale a supporto del Dipartimento;

VISTO che le fasi operative previste dal Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" – finanziato all'interno del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013 – sono ancora in corso di attuazione, come sopra specificato, e che si rende, pertanto, necessario acquisire il supporto alle attività di consulenza tecnico-gestionale al Dipartimento a valere sulle risorse residue del sopra citato Progetto, finalizzato alla conclusione delle suddette attività;

CONSIDERATO che si è concluso il precedente servizio relativo ad attività di consulenza tecnico-gestionale, e che il Dipartimento ha la necessità di assicurare i servizi di verifica delle procedure e delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Partner di Progetto, di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ed, essendo questa una fase di attività particolarmente importante ai fini del raccordo con i Comuni coinvolti (Scafati, Afragola, Lecce, Trani, Marina di Gioiosa Jonica, Bivongi, Agrigento e Catania), al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei locali oggetto delle ristrutturazioni, consentendo al contempo il regolare avanzamento delle spese;

CONSIDERATO che il Dipartimento ha preventivamente consultato le Convenzioni CONSIP per l'acquisizione del servizio di consulenza tecnico-gestionale;

DATO ATTO che non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura del servizio suddetto;

RITENTUTO di voler destinare alle suddette attività di assistenza tecnica, gestione e monitoraggio un importo non superiore a 40.000,00 Euro oltre Iva;

CONSIDERATO, pertanto, che per i profili di specificità del servizio di consulenza e l'entità della spesa ricorrono i presupposti per l'affidamento dell'attività di supporto e di assistenza tecnica, coordinamento e gestione con le procedure di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo inciso, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.



ERK



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

DECRETA

1. di procedere all'avvio di una procedura in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica, coordinamento e gestione relative al Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" finanziato all'interno del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013;
2. di nominare Responsabile del procedimento afferente l'affidamento di cui al presente decreto il Dott. Crescenzo Rajola, Coordinatore dell'Ufficio per le Politiche Giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con delega alla stipula, nonché al compimento degli atti prodromici alla stessa.


Roma, - 2 APR. 2013

Cons. Paola Paduano

PER COPIA CONFORME



PER COPIA CONFORME



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO DELL'INTERNO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 – 2013

Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione"

Servizio di consulenza gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell'attuazione delle attività previste nel Progetto "Giovani, legalità cittadinanza e partecipazione", finanziato all'interno del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013. CIG Z070965062

CONTRATTO

per l'affidamento del Servizio di consulenza gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 48 e seguenti del D.P.C.M. 22 novembre 2010 e successive modificazioni

TRA

Il Dott. Crescenzo Rajola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Coordinatore dell'Ufficio per le Politiche giovanili, giusta delega del Capo Dipartimento Cons. Paola Paduano rilasciata in data 02.04.2013, codice fiscale 80188230587 (di seguito per brevità indicato solo come "Dipartimento"),

E

la dott.ssa Emma Amiconi, nata ad Avezzano (Aq) il 19/08/1957 nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Strategie s.r.l., con sede in Roma, Via G. Tornielli n. 41, P.IVA 07536531002 (fornitore, nel prosieguo).

PREMESSO

- che nell'ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007-2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto

PER COPIA CONFORME



- previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006;
- che il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, prevede tra i suoi obiettivi la Priorità 4, avente per oggetto "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale", tesa a garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare il contesto territoriale, e la Priorità 8 "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani" tesa anche a contrastare le situazioni di marginalità urbana e di degrado sociale, e attribuisce al Ministero dell'Interno la titolarità del programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013";
 - che il Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013" (d'ora in poi Programma), approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007 e modificato con Decisione C (2009) 771 del 13 ottobre 2009, persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità per cittadini e imprese (Ob. Specifico n. 2) ed è orientato a promuovere un partenariato allargato operando in "un contesto di stretta correlazione con le varie forme di governance e competenze istituzionali presenti sul territorio";
 - che il Programma, nell'ambito dell' Asse II, Obiettivo Operativo 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza", prevede una specifica strategia di intervento per quelle forme di devianza propedeutiche al salto di qualità verso condotte criminali, quali i fenomeni di bullismo giovanile, teppismo urbano e baby gang;
 - che l'allora Dipartimento della Gioventù, ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 2009 hanno stipulato un accordo ex art. 15 L. n.241/90 al fine di raccordare la progettazione e l'attuazione di attività finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di violenza, devianza e bullismo, così come alla riduzione della loro diffusione nelle giovani generazioni;
 - che in base al suddetto accordo il Dipartimento della Gioventù ha presentato il Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" (di seguito Progetto) nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 2.6 per un importo di € 3.000.000,00 della durata massima di 24 mesi;
 - che il Progetto è Stato approvato dal Comitato per la Valutazione dei progetti nella riunione del 13 luglio 2009 ed è stato ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di Gestione del 14 luglio 2009;
 - che con nota prot. n. DIP/MGIOV/4580/P del 5 agosto 2009 è stata comunicata al Ministero dell'Interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza- l'accettazione dell'ammissione al finanziamento da parte del Dipartimento del progetto denominato "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione", e l'impegno alla sua realizzazione;
 - che tale Progetto prevede il coinvolgimento, in qualità di Partner, di otto Comuni (Afragola e Scafati; Lecce e Trani; Marina di Gioiosa Jonica e Bivongi; Agrigento e Catania),

PER COPIA CONFORME



precedentemente candidatisi, per la realizzazione di 8 centri per i giovani "You&Me" presso locali in disuso di proprietà dei Comuni all'interno dei quali organizzare le attività laboratoriali previste dal Progetto;

- che, nell'ambito delle attività progettuali in corso, con particolare riferimento all'avviamento delle azioni previste negli 8 Centri "You & Me" da parte del RTI Don Calabria, in altrettanti locali comunali ristrutturati si è reso necessario prevedere un'attività di affiancamento al Dipartimento nel monitoraggio dei lavori e delle relative consegne dei locali adibiti alle attività di detti centri;
- che questa fase di attività è particolarmente importante ai fini del raccordo con i Comuni coinvolti (Scafati, Afragola, Lecce, Trani, Marina di Gioiosa Jonica, Bivongi, Agrigento e Catania) al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei locali medesimi ed il relativo avanzamento delle spese;
- che il Dipartimento con nota n. 7543 del 15/4/2013 comunicava al ROO l'esigenza di voler procedere, ove nulla ostasse, ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica del PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007 - 2013 progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione";
- che detto ROO con nota n. 3370 del 17/4/2013 comunicava a questo Dipartimento che non risultavano motivi ostativi a procedere ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica, se non "il rispetto dei limiti delle economie di spesa ed i termini giuridici della normativa applicabile nel caso di specie";
- che il Dipartimento, per le ragioni tutte ivi rappresentate, ha disposto l'assunzione degli atti necessari per il conferimento in favore di Strategie s.r.l., a seguito dell'espletamento della procedura in economia, dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 48 e s.s. del DPCM 22/11/2010 e s.m.i.;
- che tale incarico avrà una durata di mesi sei, secondo i termini negoziali, tecnici ed economici indicati in questo contratto e nell'allegato "Gruppo di lavoro e tariffe unitarie" che ne è parte integrante;
- che il responsabile del procedimento è il dott. Crescenzo Rajola Coordinatore dell'Ufficio per le Politiche Giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

PER COPIA CONFORME



accordi intervenuti tra le parti;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal Regolamento di attuazione approvato con DPR. n. 207/2010 s.m.i.;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali e in particolare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In base al presente contratto, il fornitore si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, prestazioni inerenti lo svolgimento delle attività progettuali relative al progetto "Giovani, Legalità, Cittadinanza e partecipazione".
2. Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta negli atti in premessa citati o comunque negli stessi richiamati, il fornitore dovrà quindi erogare i seguenti servizi:
 - verifica delle procedure e delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Partner di Progetto e/o dal Soggetto Attuatore nello svolgimento delle linee di attività progettuali di competenza. Il Dipartimento è responsabile, infatti, dello svolgimento di verifiche amministrativo-contabili su tutta la documentazione giustificativa di spesa trasmessa dai Partner di Progetto e dal Soggetto Attuatore. Per lo svolgimento di tali verifiche, il Dipartimento deve tener conto delle procedure e strumenti definiti dall'Autorità di Gestione del PON Sicurezza;
 - monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto. Il Dipartimento è responsabile della compilazione e trasmissione bimestrale (o secondo le ulteriori scadenze comunicate dall'Autorità di Gestione) della scheda di monitoraggio del Progetto articolata per singola procedura di affidamento e della predisposizione di eventuali relazioni descrittive dello stato di avanzamento del progetto. Il fornitore dovrà definire metodologie e strumenti operativi che permettano al Dipartimento di avere una visione di insieme e di sintesi dell'andamento finanziario e procedurale di tutte le linee di attività del Progetto e che consentano quindi la corretta e tempestiva compilazione della suddetta scheda o di altra reportistica eventualmente richiesta;
 - individuazione di metodologie e strumenti per il coordinamento e raccordo delle attività svolte dai Partner di Progetto e dal soggetto attuatore.

PER COPIA CONFORME**ARTICOLO 3****DURATA DEL RAPPORTO**

1. Il contratto in affidamento avrà efficacia e sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al fornitore dell'intervenuta approvazione da parte del ROO. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 180° giorno successivo a tale data.

ARTICOLO 4**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL FORNITORE**

1. La natura dei servizi richiesti presuppone un continuo collegamento tra il fornitore ed il Dipartimento.
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.
3. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini contenuti nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
4. Il fornitore si impegna, nei termini previsti dal successivo articolo 6, all'attività di supporto trasmettendo al Dipartimento puntuali relazioni che descriveranno le prestazioni svolte.
5. Il Dipartimento si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dal fornitore e la verifica dell'adeguatezza dei risultati prodotti e del supporto fornito.
6. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
 - prestare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto;
 - manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

PER COPIA CONFORME

coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

7. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall' Amministrazione o da questa autorizzate.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
10. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del presente contratto, quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
11. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore medesimo, quanto dal Dipartimento e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
12. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
13. Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della contratto.

ARTICOLO 5

PER COPIA CONFORME

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio andrà svolto presso i locali in uso al Dipartimento e presso la sede del fornitore.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivo di competenza del fornitore per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del medesimo è stabilito in € 37.440,00 IVA inclusa e sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - a) il 40 % del totale dopo 30 gg. dall'approvazione del contratto da parte del ROO, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di idonea relazione circa le attività svolte e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento circa la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione;
 - b) il 30 % del totale dopo 90 gg. dall'approvazione del contratto da parte del ROO, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di idonea relazione circa le attività svolte e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento circa la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione;
 - c) il residuo 30 % al termine di tutte le attività previste, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di dettagliata relazione finale circa i servizi erogati nel periodo di riferimento, sempre subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione.
2. La fattura, predisposta in base alla normativa di riferimento, dovrà obbligatoriamente riportare anche i seguenti riferimenti:
 - "Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013";
 - Progetto "Giovani, Legalità, Cittadinanza e Partecipazione";
 - Estremi identificativi del contratto.
3. Si precisa che i pagamenti verranno effettuati, per il 50%, a valere sul Fondo FESR e per il 50% da fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale.
4. Il corrispettivo di cui sopra è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al fornitore medesimo dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e

PER COPIA CONFORME

- regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia ed alle modalità e condizioni di cui al precedente punto 1. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il termine stabilito dalla normativa vigente. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre i termini previsti dalla normativa vigente, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.
 6. I corrispettivi dovuti saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente n. 1010096, intestato al Fornitore, presso il Monte dei Paschi di Siena., Agenzia 19 Roma, IBAN IT 97 F 0103003217000001 010096.
 7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 7

GRUPPO DI LAVORO E TARIFFE UNITARIE

1. La composizione del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, i volumi d'impegno e le tariffe unitarie stabilite per ciascuna risorsa facente parte del gruppo suddetto sono riportate nella scheda allegato A) unita al presente contratto per costituirne parte integrante.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI EX ARTICOLO 3 LEGGE 136/2010

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Si specifica la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Istituti di credito o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
3. Agli effetti del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010, il legale rappresentante di Strategie s.r.l. dichiara che il sotto indicato conto corrente presso:

h 8

PER COPIA CONFORME



BANCA: MPS MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia n. 19 di Roma

Viale Parioli n. 142 -00197 Roma

IBAN: IT97F0103003217000001010096

COD. ABI: 01030 COD CAB:03217 CIN: F

SOGGETTO UTILIZZATORE DEL CONTO: Amministratore Unico, D.ssa Emma Amiconi, nata ad Avezzano il 19/08/1957 C.F. MCNMME57M59A515J, residente in Roma, via Cairoli n.101

è destinato alla movimentazione dei flussi finanziari della commessa in oggetto e che tutti i pagamenti contrattuali saranno eseguiti a mezzo di bonifici bancari/postali a valere sul detto conto, sotto pena di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9

CESSIONE DEI CREDITI

1. Si esclude la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza;

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

1. I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il fornitore è responsabile per l'osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle

PER COPIA CONFORME



informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, ciò anche nel caso in cui il fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi del successivo articolo 13, comma 2, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 11 TRASPARENZA

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o di altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto a norma del successivo articolo 13, comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 12 PENALI

1. In caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari a Euro 1.000/00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Constatato l'inadempimento e/o il ritardo, l'Amministrazione comunicherà al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie

PER COPIA CONFORME



deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate.

3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'importo massimo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportino penali superiori a tale misura massima, l'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l'Amministrazione il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A/R, assegnerà un termine, inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento.
Se tale inadempimento si protrarrà oltre il disposto termine, l'Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per sanare l'inadempimento, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell' art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere un risarcimento del danno che sarà comunicato al fornitore con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 14

RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in

PER COPIA CONFORME



qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati e/o richiesti.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tutti i casi di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell' Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l' Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 17

PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere

PER COPIA CONFORME

dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà quindi disporre senza ulteriori restrizioni la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Amministrazione.

2. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un' inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. L'Amministrazione tratterà i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l'Amministrazione acquisirà e tratterà in tale ambito i dati relativi al fornitore.
5. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente

PER COPIA CONFORME



indirizzo di posta elettronica: ddg(@)governo.it.

6. L'Amministrazione ed il fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
8. La trasmissione dei dati dal fornitore all'Amministrazione potrà anche avvenire per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 19

CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti nelle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
 - c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, D.P.R. 445/2000;
 - e) in caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e nella erogazione del servizio oggetto del contratto.
2. Al verificarsi anche di uno solo degli eventi citati al punto 1. del presente articolo il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di applicare una penale equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto ed il suo allegato costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché

PER COPIA CONFORME



nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 21

NORME DI RINVIO

1. La sottoscrizione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia a tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 22

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri fiscali connessi al presente contratto, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA che il fornitore è tenuto a versare, competendo quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
3. Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

ARTICOLO 23

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e il fornitore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sono deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Il presente contratto si compone di n. 23 articoli ed è redatto in due esemplari.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il
*Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale*

Dott. Crescenzo Rajola



Per
Strategie S.r.l.


Dott.ssa Emma Amiconi



24 APR. 2013

PER COPIA CONFORME





Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO DELL'INTERNO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 – 2013

Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione"

Servizio di consulenza gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell'attuazione delle attività previste nel Progetto "Giovani, legalità cittadinanza e partecipazione", finanziato all'interno del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013. CIG Z070965062

CONTRATTO

per l'affidamento del Servizio di consulenza gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 48 e seguenti del D.P.C.M. 22 novembre 2010 e successive modificazioni

TRA

Il Dott. Crescenzo Rajola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Coordinatore dell'Ufficio per le Politiche giovanili, giusta delega del Capo Dipartimento Cons. Paola Paduano rilasciata in data 02.04.2013, codice fiscale 80188230587 (di seguito per brevità indicato solo come "Dipartimento"),

E

la dott.ssa Emma Amiconi, nata ad Avezzano (Aq) il 19/08/1957 nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Strategie s.r.l., con sede in Roma, Via G. Tornielli n. 41, P.IVA 07536531002 (fornitore, nel prosieguo).

PREMESSO

- che nell'ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007-2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto

- previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006;
- che il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, prevede tra i suoi obiettivi la Priorità 4, avente per oggetto "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale", tesa a garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare il contesto territoriale, e la Priorità 8 "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani" tesa anche a contrastare le situazioni di marginalità urbana e di degrado sociale, e attribuisce al Ministero dell'Interno la titolarità del programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013";
 - che il Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013" (d'ora in poi Programma), approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007 e modificato con Decisione C (2009) 7971 del 13 ottobre 2009, persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità per cittadini e imprese (Ob. Specifico n. 2) ed è orientato a promuovere un partenariato allargato operando in "un contesto di stretta correlazione con le varie forme di governance e competenze istituzionali presenti sul territorio";
 - che il Programma, nell'ambito dell' Asse II, Obiettivo Operativo 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza", prevede una specifica strategia di intervento per quelle forme di devianza propedeutiche al salto di qualità verso condotte criminali, quali i fenomeni di bullismo giovanile, teppismo urbano e baby gang;
 - che l'allora Dipartimento della Gioventù, ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 2009 hanno stipulato un accordo ex art. 15 L. n.241/90 al fine di raccordare la progettazione e l'attuazione di attività finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di violenza, devianza e bullismo, così come alla riduzione della loro diffusione nelle giovani generazioni;
 - che in base al suddetto accordo il Dipartimento della Gioventù ha presentato il Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" (di seguito Progetto) nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 2.6 per un importo di € 3.000.000,00 della durata massima di 24 mesi;
 - che il Progetto è Stato approvato dal Comitato per la Valutazione dei progetti nella riunione del 13 luglio 2009 ed è stato ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di Gestione del 14 luglio 2009;
 - che con nota prot. n. DIP/MGIOV/4580/P del 5 agosto 2009 è stata comunicata al Ministero dell'Interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza- l'accettazione dell'ammissione al finanziamento da parte del Dipartimento del progetto denominato "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione", e l'impegno alla sua realizzazione;
 - che tale Progetto prevede il coinvolgimento, in qualità di Partner, di otto Comuni (Afragola e Scafati; Lecce e Trani; Marina di Gioiosa Jonica e Bivongi; Agrigento e Catania),



precedentemente candidatisi, per la realizzazione di 8 centri per i giovani "You&Me" presso locali in disuso di proprietà dei Comuni all'interno dei quali organizzare le attività laboratoriali previste dal Progetto;

- che, nell'ambito delle attività progettuali in corso, con particolare riferimento all'avviamento delle azioni previste negli 8 Centri "You & Me" da parte del RTI Don Calabria, in altrettanti locali comunali ristrutturati si è reso necessario prevedere un'attività di affiancamento al Dipartimento nel monitoraggio dei lavori e delle relative consegne dei locali adibiti alle attività di detti centri;
- che questa fase di attività è particolarmente importante ai fini del raccordo con i Comuni coinvolti (Scafati, Afragola, Lecce, Trani, Marina di Gioiosa Jonica, Bivongi, Agrigento e Catania) al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei locali medesimi ed il relativo avanzamento delle spese;
- che il Dipartimento con nota n. 7543 del 15/4/2013 comunicava al ROO l'esigenza di voler procedere, ove nulla ostasse, ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica del PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007 - 2013 progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione";
- che detto ROO con nota n. 3370 del 17/4/2013 comunicava a questo Dipartimento che non risultavano motivi ostativi a procedere ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica, se non "il rispetto dei limiti delle economie di spesa ed i termini giuridici della normativa applicabile nel caso di specie";
- che il Dipartimento, per le ragioni tutte ivi rappresentate, ha disposto l'assunzione degli atti necessari per il conferimento in favore di Strategie s.r.l., a seguito dell'espletamento della procedura in economia, dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 48 e s.s. del DPCM 22/11/2010 e s.m.i.;
- che tale incarico avrà una durata di mesi sei, secondo i termini negoziali, tecnici ed economici indicati in questo contratto e nell'allegato "Gruppo di lavoro e tariffe unitarie" che ne è parte integrante;
- che il responsabile del procedimento è il dott. Crescenzo Rajola Coordinatore dell'Ufficio per le Politiche Giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti tra le parti;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal Regolamento di attuazione approvato con DPR. n. 207/2010 s.m.i.;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali e in particolare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In base al presente contratto, il fornitore si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, prestazioni inerenti lo svolgimento delle attività progettuali relative al progetto "Giovani, Legalità, Cittadinanza e partecipazione".
2. Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta negli atti in premessa citati o comunque negli stessi richiamati, il fornitore dovrà quindi erogare i seguenti servizi:
 - verifica delle procedure e delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Partner di Progetto e/o dal Soggetto Attuatore nello svolgimento delle linee di attività progettuali di competenza. Il Dipartimento è responsabile, infatti, dello svolgimento di verifiche amministrativo-contabili su tutta la documentazione giustificativa di spesa trasmessa dai Partner di Progetto e dal Soggetto Attuatore. Per lo svolgimento di tali verifiche, il Dipartimento deve tener conto delle procedure e strumenti definiti dall'Autorità di Gestione del PON Sicurezza;
 - monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto. Il Dipartimento è responsabile della compilazione e trasmissione bimestrale (o secondo le ulteriori scadenze comunicate dall'Autorità di Gestione) della scheda di monitoraggio del Progetto articolata per singola procedura di affidamento e della predisposizione di eventuali relazioni descrittive dello stato di avanzamento del progetto. Il fornitore dovrà definire metodologie e strumenti operativi che permettano al Dipartimento di avere una visione di insieme e di sintesi dell'andamento finanziario e procedurale di tutte le linee di attività del Progetto e che consentano quindi la corretta e tempestiva compilazione della suddetta scheda o di altra reportistica eventualmente richiesta;
 - individuazione di metodologie e strumenti per il coordinamento e raccordo delle attività svolte dai Partner di Progetto e dal soggetto attuatore.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO

1. Il contratto in affidamento avrà efficacia e sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al fornitore dell'intervenuta approvazione da parte del ROO. Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 180° giorno successivo a tale data.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. La natura dei servizi richiesti presuppone un continuo collegamento tra il fornitore ed il Dipartimento.
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.
3. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini contenuti nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
4. Il fornitore si impegna, nei termini previsti dal successivo articolo 6, all'attività di supporto trasmettendo al Dipartimento puntuali relazioni che descriveranno le prestazioni svolte.
5. Il Dipartimento si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dal fornitore e la verifica dell'adeguatezza dei risultati prodotti e del supporto fornito.
6. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
 - prestare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto;
 - manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

7. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall' Amministrazione o da questa autorizzate.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
10. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del presente contratto, quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
11. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore medesimo, quanto dal Dipartimento e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
12. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
13. Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della contratto.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio andrà svolto presso i locali in uso al Dipartimento e presso la sede del fornitore.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivo di competenza del fornitore per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del medesimo è stabilito in € 37.440,00 IVA inclusa e sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - a) il 40 % del totale dopo 30 gg. dall'approvazione del contratto da parte del ROO, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di idonea relazione circa le attività svolte e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento circa la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione;
 - b) il 30 % del totale dopo 90 gg. dall'approvazione del contratto da parte del ROO, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di idonea relazione circa le attività svolte e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento circa la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione;
 - c) il residuo 30 % al termine di tutte le attività previste, previa presentazione da parte del fornitore di regolare fattura e di dettagliata relazione finale circa i servizi erogati nel periodo di riferimento, sempre subordinatamente all'esito positivo delle verifiche da condursi da parte del Dipartimento sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché delle verifiche di primo livello eseguite dai competenti organismi della strutture di gestione.
2. La fattura, predisposta in base alla normativa di riferimento, dovrà obbligatoriamente riportare anche i seguenti riferimenti:
 - "Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013";
 - Progetto "Giovani, Legalità, Cittadinanza e Partecipazione";
 - Estremi identificativi del contratto.
3. Si precisa che i pagamenti verranno effettuati, per il 50%, a valere sul Fondo FESR e per il 50% da fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale.
4. Il corrispettivo di cui sopra è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al fornitore medesimo dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e

- regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia ed alle modalità e condizioni di cui al precedente punto 1. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il termine stabilito dalla normativa vigente. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre i termini previsti dalla normativa vigente, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.
 6. I corrispettivi dovuti saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente n. 1010096, intestato al Fornitore, presso il Monte dei Paschi di Siena., Agenzia 19 Roma, IBAN IT 97 F 0103003217000001 010096.
 7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 7

GRUPPO DI LAVORO E TARIFFE UNITARIE

1. La composizione del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, i volumi d'impegno e le tariffe unitarie stabilite per ciascuna risorsa facente parte del gruppo suddetto sono riportate nella scheda allegato A) unita al presente contratto per costituirne parte integrante.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI EX ARTICOLO 3 LEGGE 136/2010

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Si specifica la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Istituti di credito o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
3. Agli effetti del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010, il legale rappresentante di Strategie s.r.l. dichiara che il sotto indicato conto corrente presso:

BANCA: MPS MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia n. 19 di Roma

Viale Parioli n. 142 -00197 Roma

IBAN: IT97F0103003217000001010096

COD. ABI: 01030 COD CAB:03217 CIN: F

SOGGETTO UTILIZZATORE DEL CONTO: Amministratore Unico, D.ssa Emma Amiconi, nata ad Avezzano il 19/08/1957 C.F. MCNMME57M59A515J, residente in Roma, via Cairoli n.101

è destinato alla movimentazione dei flussi finanziari della commessa in oggetto e che tutti i pagamenti contrattuali saranno eseguiti a mezzo di bonifici bancari/postali a valere sul detto conto, sotto pena di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9

CESSIONE DEI CREDITI

1. Si esclude la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza;

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

1. I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il fornitore è responsabile per l'osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle

informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, ciò anche nel caso in cui il fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi del successivo articolo 13, comma 2, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o di altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto a norma del successivo articolo 13, comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 12

PENALI

1. In caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari a Euro 1.000/00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Constatato l'inadempimento e/o il ritardo, l'Amministrazione comunicherà al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie



deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate.

3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'importo massimo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportino penali superiori a tale misura massima, l'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l'Amministrazione il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A/R, assegnerà un termine, inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento.
Se tale inadempimento si protrarrà oltre il disposto termine, l'Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per sanare l'inadempimento, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell' art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere un risarcimento del danno che sarà comunicato al fornitore con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 14

RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati e/o richiesti.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.
 3. In tutti i casi di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell' Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l' Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 17

PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere

dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà quindi disporre senza ulteriori restrizioni la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Amministrazione.

2. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un' inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. L'Amministrazione tratterà i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l'Amministrazione acquisirà e tratterà in tale ambito i dati relativi al fornitore.
5. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente

indirizzo di posta elettronica: ddg@governo.it.

6. L'Amministrazione ed il fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
8. La trasmissione dei dati dal fornitore all'Amministrazione potrà anche avvenire per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 19

CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti nelle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
 - c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, D.P.R. 445/2000;
 - e) in caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e nella erogazione del servizio oggetto del contratto.
2. Al verificarsi anche di uno solo degli eventi citati al punto 1. del presente articolo il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di applicare una penale equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto ed il suo allegato costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché

nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 21

NORME DI RINVIO

1. La sottoscrizione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia a tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 22

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri fiscali connessi al presente contratto, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA che il fornitore è tenuto a versare, competendo quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
3. Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

ARTICOLO 23

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e il fornitore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sono deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Il presente contratto si compone di n. 23 articoli ed è redatto in due esemplari.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il
*Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale*

Dott. Crescenzo Rajola



Per
Strategie S.r.l.

Dott.ssa Emma Amiconi



24 APR. 2013



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot.n. 11/2013

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, ed in particolare l'art. 1, comma 14, lettera a) che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 1 marzo 2011 concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il DPR 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il DPCM 13 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2012 al registro n. 1 foglio n. 229, con cui il precitato Ministro è stato delegato tra l'altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 2012, reg. 6, foglio 347, concernente tra l'altro, l'istituzione del nuovo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 31 luglio 2012, reg. 7 foglio 174, con il quale al Cons. Paola Paduano è stato attribuito, dal 2 luglio 2012, l'incarico di Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

VISTO il regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, e in particolare l'articolo 46, recante disposizioni in ordine alle risorse utilizzabili per le attività di assistenza tecnica degli Stati membri;

PER COPIA CONFORME

1



R.R.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

VISTO il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 Luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, che prevede tra i suoi obiettivi la priorità 4, avente per oggetto “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” tesa a garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare il contesto territoriale, e la priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” tesa anche a contrastare le situazioni di marginalità urbana e di degrado sociale, e che attribuisce al Ministero dell’Interno la titolarità del Programma Operativo Nazionale “*Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013*”;

DATO ATTO che il Programma Operativo Nazionale (PON) “*Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013*” (d’ora in poi Programma) approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007e modificato con decisione C (2009) 7971 del 13 ottobre 2009, persegue l’obiettivo di favorire la diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità per cittadini e imprese (ob. Specifico n. 2) ed è orientato a promuovere un partenariato allargato operando in “un contesto di stretta correlazione con le varie forme di governance e competenze istituzionali presenti sul territorio”

DATO ATTO che il Programma, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Operativo 2.6 “Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza” prevede una specifica strategia di intervento per quelle forme di devianza propedeutiche al salto di qualità verso condotte criminali, quali i fenomeni di bullismo giovanile, teppismo urbano e baby gang;

VISTO che l’allora Dipartimento della Gioventù, ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 25 giugno 2009 hanno stipulato un accordo ex art 15 legge 241/1990 al fine di raccordare la progettazione e l’attuazione di attività finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di violenza, devianza e bullismo, diffusi nelle giovani generazioni;

VISTO che in base al suddetto accordo, il Dipartimento della Gioventù ha presentato il Progetto “Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione” (di seguito Progetto) nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 2.6 della durata di 24 mesi e per un importo di € 3.000.000,00;

RITENTUTO che il suindicato progetto è ancora in corso di svolgimento per cause non imputabili a questa Amministrazione (quali esemplificativamente: ricorsi giurisdizionali proposti nei confronti dei Comuni delegati committenti i lavori di ristrutturazione, poi risoltisi favorevolmente alle Amministrazioni; varianti delle attività esecutive delle opere di ristrutturazione, dovute allo stato dei luoghi e comunque per un valore non superiore al finanziamento accordato al progetto);

RITENTUTO che il Dipartimento, in quanto inquadrato nell’ambito della presidenza del Consiglio dei Ministri, e come tale intrinsecamente preposto, ai sensi del D. Lgs. 303/99 a funzioni di indirizzo e coordinamento, non è adeguatamente strutturato sotto il profilo





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

quantitativo all'esercizio di funzioni di gestione diretta e, come tale, necessita di adeguata attività di supporto e di assistenza tecnica, coordinamento e gestione per la corretta esecuzione delle attività progettuali;

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto è prevista l'azione A4 "Assistenza tecnica, Coordinamento e Gestione" relativa anche alle attività di consulenza tecnico-gestionale a supporto del Dipartimento;

VISTO che le fasi operative previste dal Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" – finanziato all'interno del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – sono ancora in corso di attuazione e che si è reso, pertanto, necessario il proseguimento delle attività di consulenza tecnico-gestionale al Dipartimento a valere sulle risorse residue del sopra citato Progetto;

CONSIDERATO che si è concluso il precedente servizio di Assistenza Tecnica, e che il Dipartimento ha la necessità di assicurare, comunque, i servizi di verifica delle procedure e delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Partner di Progetto, di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ed, essendo questa una fase di attività particolarmente importante ai fini del raccordo con i Comuni coinvolti (Scafati, Afragola, Lecce, Trani, Marina di Gioiosa Jonica, Bivongi, Agrigento e Catania), di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei locali medesimi ed il relativo avanzamento delle spese;

CONSIDERATO che il Dipartimento ha preventivamente consultato le Convenzioni CONSIP per l'acquisizione del servizio di consulenza tecnico-gestionale;

DATO ATTO che non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura del servizio suddetto;

CONSIDERATO, pertanto, che per i profili di specificità del servizio di consulenza, l'urgenza e l'entità della spesa ricorrono i presupposti per l'affidamento dell'attività di supporto e di assistenza tecnica, coordinamento e gestione con le procedure di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo inciso, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO che il Dipartimento con nota n. 7543 del 15/4/2013 comunicava al ROO l'esigenza di voler procedere, ove nulla ostasse, ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica del PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007 - 2013 progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione";

VISTO che detto ROO con nota n. 3370 del 17/4/2013 comunicava a questo Dipartimento che non risultavano motivi ostativi a procedere ad un affidamento in economia per l'Assistenza Tecnica, se non "il rispetto dei limiti delle economie di spesa ed i termini giuridici della normativa applicabile nel caso di specie";





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

VISTO che il Dipartimento, per le ragioni tutte ivi rappresentate, ha disposto l'assunzione degli atti necessari per il conferimento in favore di Strategie s.r.l., a seguito dell'espletamento della procedura in economia, dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 48 e s.s. del DPCM 22/11/2010 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il contratto tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la società Strategie S.r.l., stipulato in data 24/4/2013, per le attività relative all'Assistenza tecnica a questo Dipartimento per un importo pari a € 37.440,00 IVA inclusa.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente alla determina a contrarre, al contratto ed ai relativi allegati, è trasmesso al Responsabile di Obiettivo Operativo per l'approvazione.

Roma, **26 APR. 2013**

Cons. Paola Paduano

PER COPIA CONFORME





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del servizio civile Nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma

Spett. Strategie S.r.l.
Via Giuseppe Tornielli, 41
00151 Roma

Oggetto: richiesta preventivo per l'affidamento del servizio di Consulenza Tecnico-Gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell'attuazione delle attività previste nel Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione", finanziato all'interno del PON FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di approvazione del contratto da parte del Responsabile Obiettivo Operativo.

In relazione all'oggetto si richiede, un preventivo per lo svolgimento delle seguenti attività:

verifica delle procedure e delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Partner di Progetto e/o dal Soggetto Attuatore nello svolgimento delle linee di attività progettuali di competenza. Il Dipartimento è responsabile, infatti, dello svolgimento di verifiche amministrativo-contabili su tutta la documentazione giustificativa di spesa trasmessa dai Partner di Progetto e dal Soggetto Attuatore. Per lo svolgimento di tali verifiche, il Dipartimento deve tener conto delle procedure e strumenti definiti dall'Autorità di Gestione del PON Sicurezza;

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto. Il Dipartimento è responsabile della compilazione e trasmissione bimestrale (o secondo le ulteriori scadenze comunicate dall'Autorità di Gestione) della scheda di monitoraggio del Progetto articolata per singola procedura di affidamento; della predisposizione di eventuali relazioni descrittive dello stato di avanzamento del progetto. La società dovrà definire metodologie e strumenti operativi che permettano al Dipartimento di avere una visione d'insieme e di sintesi dell'andamento finanziario e procedurale di tutte le linee di attività del Progetto e che consentano quindi la corretta e tempestiva compilazione della suddetta scheda o di altra reportistica eventualmente richiesta;

PER COPIA CONFORME



1

individuazione di metodologie e strumenti per il coordinamento e raccordo delle attività svolte dai Partner di Progetto e dal soggetto attuatore.

Le figure professionali richieste sono: Responsabile del Progetto, Esperto legale con esperienza professionale di almeno 8 anni in materia di contrattualistica pubblica e procedure di affidamento degli appalti e due Esperti senior con esperienza professionale di almeno 5 anni in materia di gestione di progetti complessi preferibilmente finanziati nell'ambito di Fondi Strutturali.

Le giornate uomo per le professionalità richieste sono: 11 (undici) per il Responsabile di Progetto, 3 (tre) per l'esperto legale e 50 (cinquanta) cadauno per gli esperti senior.

Si resta in attesa di un Vostro riscontro.

Cordiali saluti.

Dott. Crescenzo Rajola



PER COPIA CONFORME



Stampa illeggibile, probabilmente un numero di protocollo o data.

ba²

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del servizio
civile Nazionale
Via della Ferratella in Laterano n. 51
00184 - ROMA

Oggetto: Preventivo per l'affidamento del servizio di Consulenza Tecnico-Gestionale al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell'attuazione delle attività previste nel Progetto "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione", finanziato all'interno del PON FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013 per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di approvazione del contratto da parte del Responsabile Obiettivo Operativo.

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo protocollo n. 0006875 del 05/04/2013, per lo svolgimento delle attività da Voi specificate nella richiesta stessa, Vi trasmettiamo la ns. offerta con il dettaglio del gruppo di lavoro e delle relative tariffe, per un totale di €. **31.400,00** oltre I.V.A.

Restiamo in attesa di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

STRATEGIE SRL
AMMINISTRATORE
[Firma]

Roma. 08/04/2013

PER COPIA CONFORME



[Firma]

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL GRUPPO DI LAVORO E TARIFFE UNITARIE

Nome cognome	Ruolo nel Progetto	Anni di esperienza	Anni di esperienza nel ruolo del Progetto	Profilo professionale
Emma Amiconi	Responsabile del Progetto	23	23	<p>Esperta in politiche della formazione, sviluppo locale e inclusione sociale, vanta una consolidata esperienza in attività di assistenza tecnica, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi finanziati da fondi pubblici comunitari, nazionali e locali, svolte per numerose amministrazioni regionali e centrali (tra i quali le regioni Lombardia, Liguria, Lazio, Calabria, Piemonte, Ministeri Welfare, Pari Opportunità, Interno, Scuola, Infrastrutture).</p> <p>Per 11 anni dirigente di una società di consulenza e servizi alla PA, è stata responsabile della pianificazione, dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane e finanziarie di competenza, del coordinamento di progetti e della supervisione di proposte progettuali, ricerche, manuali operativi, report di ricerca, progettazione formativa in aula e a distanza, svolgendo frequentemente il ruolo di capo progetto, di responsabile di ATI e commessa, e di interlocutore delle realtà nazionali e comunitarie interessate.</p> <p>Dal 2008 svolge attività di consulenza in proprio ed è partner ed Amministratore Unico della società Strategie srl, con la quale sviluppa ed accresce le competenze imprenditoriali e professionali acquisite.</p>
Filippo Bersani	Esperto legale con esperienza professionale di almeno 8 anni in materia di contrattualistica pubblica e procedure di affidamento degli appalti	14	14	<p>Avvocato, svolge attività di patrocinio legale per conto di clienti pubblici e privati dinanzi i Tribunali civili ed amministrativi.</p> <p>Vanta una esperienza ultra decennale in materia di consulenza legale ad Amministrazioni pubbliche Nazionali e Regionali, tra cui: il Ministero del Lavoro, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero per gli Affari Esteri, la Regione Lazio, la Provincia Autonoma di Trento) con riferimento alle procedure di gara, alle procedure di rendicontazione e alle procedure di controllo in ambito FSE.</p> <p>Per oltre 10 anni membro di commissioni di gara per l'affidamento di appalti pubblici e di commissioni di valutazione di progetti da ammettere a finanziamento, per conto di Amministrazioni centrali, regionali ed O.I.</p> <p>Ha svolto numerose attività seminariali in materie di profilo giuridico legale in favore di funzionari di diverse Amministrazioni pubbliche.</p>
Paolo Bonori	Esperto senior con esperienza professionale di almeno 5 anni in materia di	7	6	<p>Esperto in politiche della formazione e inclusione sociale, anche nell'ambito delle politiche giovanili, ha maturato oltre 6 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di interventi finanziati</p>

PER COPIA CONFORME



	gestione di progetti complessi preferibilmente finanziati nell'ambito di Fondi Strutturali			da fondi strutturali, svolte per varie amministrazioni centrali e regionali e nell'ambito di progetti complessi anche a carattere multiregionale. E' stato responsabile, per numerosi progetti, delle attività di rendicontazione o controllo della rendicontazione delle spese a valere sui fondi strutturali. Ha svolto l'attività di assistenza tecnica nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio, POR LAZIO FSE 2000-2006, Misura E1 Sostegno allo sviluppo d'impresa" e responsabile del Centro Servizi per l'Inclusione Finanziaria Femminile nell'ambito del progetto "Servizi Integrati per lo sviluppo dell'economia femminile" a valere sul POR Lazio Ob. 3 2000-2006, Asse E, Misura 1 del FSE-Lotto Lazio centro-occidentale.
Sandra Nisticò	Esperto senior con esperienza di almeno 5 anni in materia di monitoraggio di progetti finanziati nell'ambito di Fondi Strutturali	10	7	Esperta in project management nel settore della finanza agevolata e nella gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati con i Fondi strutturali, avendo collaborato con varie PPAAs. E' attualmente Esperto Senior del Dipartimento per le politiche della famiglia, impegnata nell'ambito del Progetto di azioni di sistema ed assistenza tecnica per l'obiettivo di servizio "servizi per la prima infanzia". Ha collaborato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale per i Beni librari, gli Istituti culturali ed il Diritto d'autore-Servizio II per attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti e consulente sempre per il MIBAC nell'ambito del PON ATAS Ob.1 2000-2006, Misura 1.2, con il ruolo di project manager senior per la gestione della rendicontazione e monitoraggio delle attività. E' stata inoltre membro della segreteria tecnica del Ministero per le Politiche Giovanili ed Attività Sportive (POGAS) per le attività di gestione e istruttoria dei progetti d'impresa relativi al Bando "Giovani idee cambiano l'Italia". Ha infine svolto il coordinamento delle attività di assistenza tecnica nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio, POR LAZIO FSE 2000-2006, Misura E1 Sostegno allo sviluppo d'impresa" e responsabile del Centro Servizi per l'Inclusione Finanziaria Femminile nell'ambito del progetto "Servizi Integrati per lo sviluppo dell'economia femminile" a valere sul POR Lazio Ob. 3 2000-2006, Asse E, Misura 1 del FSE-Lotto Lazio centro-occidentale.

Nome e Cognome	Giornate	Prezzo /giornata	Totale
Emma Amiconi	11	€ 500,00	€ 5.500,00
Filippo Bersani	3	€ 300,00	€ 900,00
Paolo Bonori	50	€ 250,00	€ 12.500,00
Sandra Nisticò	50	€ 250,00	€ 12.500,00
Totale	114		€ 31.400,00 oltre Iva

STRATEGIE SRL
 AMMINISTRATORE

PER COPIA CONFORME



[Handwritten signature]